



LUCA ROSSANO
NOTAIO

Repertorio n. 1009

Raccolta n. 726-----

-----**VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO**-----

Registrato ad ALBANO LAZIALE

il 30/10/2020

n. 14759 Serie 1T

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre.-----

-----28 ottobre 2020-----

in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 175.-----

Avanti a me Avv. Luca Rossano, Notaio in Valmontone, con studio in Via

Molino San Giovanni n. 1, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,-----

-----è presente la Signora:-----

- Gagliardini Laura, nata a Roma il 23 luglio 1965, domiciliata per la ca-

rica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo

della-----

- **"Associazione Malati di Ipertensione Polmonare Onlus"**, da ora

innanzi denominata **"A.M.I.P. Onlus"** con sede in Roma, Via Ardea n.

1B, Codice Fiscale 97188810580,, munita dei poteri per quanto infra ai

sensi del vigente statuto.-----

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi

chiede di ricevere in deposito lo statuto della suddetta Associazione co-

me modificato dall'Assemblea Generale dei Soci del 27 ottobre 2020, il

cui verbale che in estratto autentico a cura di me Notaio in data odierna

- rep. n. 1008 si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**. Dette mo-

difiche sono state adottate allo statuto al fine di adeguarlo al d.lgs. n.

117/2017, successivamente integrato con d.lgs. n.105/2018, che disci-

plina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale (c.d. Enti del Terzo Settore).....

Aderendo alla richiesta, io Notaio ritiro il suddetto statuto, in calce al quale per semplicità di lettura sono riportate le modifiche apportate dalla suddetta assemblea, statuto che allego al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa della comparente.....

La comparente dichiara di essere a conoscenza che l'utilizzo nella denominazione dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.....

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, d. lgs. 117/2017.....

Le spese del presente atto sono a carico della Associazione.....

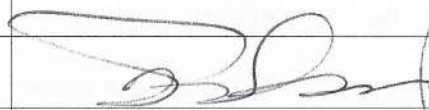
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona fidata ed a mano da me, su due pagine di un foglio ne ho dato lettura all'intervenuta che lo conferma.....

Il verbale viene sottoscritto alle ore 17:23 (diciassette e ventitre minuti).....

Firmati: Laura Gagliardini. Luca Rossano.....

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati "A" e "B" che si rilascia per uso fiscale.....

Roma lì 05 novembre 2020.....



A.M.I.P. Onlus

Sede in Via Ardea, 1 B - 00183 Roma

Cod. Fisc.: 97188810580

Verbale Assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 16.00 presso la sede dell'Ente in Roma, via Ardea nr. 1/b, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dell'Associazione Malati di Ipertensione Polmonare Onlus per discutere e deliberare sul seguente

Allegato A/726

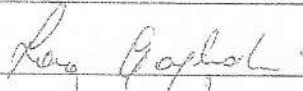
ordine del giorno

1) Approvazione dello statuto dell'Associazione conforme alle norme degli Enti del terzo settore;

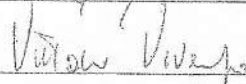
2) Varie ed eventuali.

Nei luoghi e all'ora indicata risultano presenti:

- Sig.ra Laura Gagliardini: Presidente



- Sig. Vittorio Vivencio: Vicepresidente



- Sig. ra Maria Pia Proia: Consigliere supplente



- ed in via telematica (zoom meeting, skype, whatsappvideo):

. la Sig.ra Emanuela Contin (consigliere);

. la Sig.ra Silvia Vecchioli (consigliere);

. la Sig.ra Antonia Maria Albanese (socio);

. la Sig.ra Paola Pellò (socio);

. la Sig.ra Annunziata Lodato (socio);

. la Sig.ra Renata Zancanella (socio);

. la Sig.ra Luisa Grispu (socio)

. la Sig.ra Daniela Pasquali (socio);





. la Sig.ra Salvemini Liliana (socio);

. la Sig.ra Maria Elena Carnicchia (socio);

. il Sig. Edoardo Vivenzio (socio);

. la Sig.ra Agrippina Virlinzi (socio);

. il Sig. Raffaele Della Volpe (socio);

. il Sig. Domenico Pazzagliani (socio);

. la Sig.ra Marguerite Eikess (socio);

. la Sig.ra Vittoria Baratta (socio);

. la Sig.ra Silvia Gagliardini (socio);

. la Sig.ra Matilde Rossi (socio);

. il Sig. D'Angelo Domenico (socio);

. il Sig. Sandro Onorati (socio);

. la Sig.ra Paola Faiella (socio)

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Laura Gagliardini.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Vittorio Vivenzio,
rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che
l'assemblea è regolarmente valida e atta a deliberare sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, anche ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente legge la

Variazione dello statuto dell'Associazione

che qui si allega. Il Presidente fa presente che ai sensi de d.lgs.
117/2017 si rende necessario procedere all'adeguamento dello statuto
dell'associazione nella forma di Organizzazione di Volontariato, al fine



di potersi iscrivere presso l'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Al riguardo, sono stati presi contatti con professionisti del settore ed è stato elaborato l'allegato statuto.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo esauriente discussione, l'assemblea ai sensi dell'art. 101, secondo comma del d.lgs. 117/2017.

delibera

l'approvazione del nuovo statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", debitamente firmato, con decorrenza dall'istituzione del RUNTS, dando incarico al Presidente di svolgere tutte le necessarie funzioni burocratiche conseguenti, ed eventualmente, di fare richiesta al Notaio di verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge per l'ottenimento della personalità giuridica.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Vittorio Vivenzio

(Vittorio Vivenzio)

Il Presidente

Sig.ra Laura Gagliardini

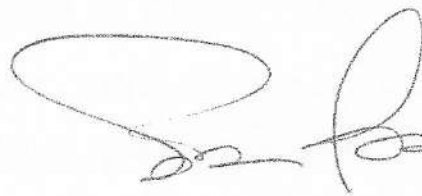
(Sig.ra Laura Gagliardini)

Repertorio n. 1.008

Certifico io sottoscritto, Avv. Luca Rossano, Notaio in Valmontone, con studio in Via Molino San Giovanni n. 1, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia, composta di due fogli occupato per tre facciate oltre la presente, riproduce fedelmente le pagine 2015/21, 2015/22 e 2015/23 del libro assemblee della ASSOCIAZIONE MALATI DI IPERTENSIONE POLMONARE ONLUS con sede in Roma, Via Ardea n. 1B, vidimato inizialmente dal Notaio Andrea Mosca di Roma in data 20 aprile 2016 - Rep. n. 4.426, col quale l'ho collazionato.

Si rilascia a richiesta dell'associazione per gli usi consentiti dalla legge.

Roma lì ventotto ottobre duemilaventi.



STATUTO

Allegato B/726

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1 Ai sensi degli artt. 32 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione denominata “Associazione Malati di Ipertensione Polmonare - **Organizzazione di Volontariato ETS** ” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “ **AMIP – ODV ETS**” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
- 1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

- 2.1. L’Associazione ha sede in Roma, via Ardea nr. 1/B.

Articolo 3) Scopo

- 3.1. L’associazione si propone, tramite i suoi aderenti, i seguenti scopi:
 - la difesa ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini affetti da ipertensione polmonare;
 - la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le espressioni vitali dei cittadini affetti da ipertensione polmonare;
 - promuovere e sviluppare la cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione ed integrazione sociale tra gli individui;
 - elaborare, promuovere e diffondere contributi culturali, educativi e scientifici sul tema dell’ipertensione polmonare;
 - l’Associazione si ispira al fine di perseguire il bene comune.

1



Luca Rossano

- 3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Articolo 4) Oggetto

- 4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in ogni sua forma;
- prestare la sua opera per affrontare le problematiche dei cittadini affetti da ipertensione polmonare;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei malati di ipertensione polmonare, divulgando maggiori informazioni attraverso pubblicazioni ed organi di informazione;
- promuovere e realizzare dibattiti, incontri, seminari, tirocini, corsi di formazione sulle problematiche dell'ipertensione polmonare, collegandosi anche con istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche;
- promuovere studi ed attività finalizzati alla ricerca scientifica sull'ipertensione polmonare;
- promuovere, sostenere e garantire servizi di assistenza e consulenza alle persone affette da ipertensione polmonare ed ai relativi familiari o carevigers;
- promuovere, sostenere, gestire e realizzare centri diurni e residenziali per persone affette da ipertensione polmonare ed ai relativi familiari o carevigers;
- aiutare con iniziative di solidarietà i malati di ipertensione polmonare in difficoltà economiche;
- promuovere ogni azione atta a sensibilizzare la pubblica opinione sul prelievo e la donazione di organi;
- assegnare borse di studio finalizzate alla ricerca;
- promuovere ogni azione intesa ad assicurare alle persone affette da ipertensione polmonare il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie;

Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi Ente pubblico o privato, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

- 5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

- 5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6) Durata

- 6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

Titolo II – Associati

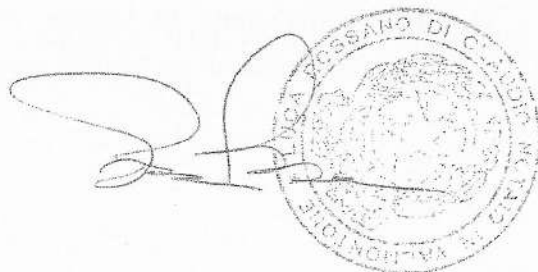
Articolo 7) Definizione di Associato

- 7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
- 7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
- a) associati ONORARI, coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione, gli enti, le aziende, le personalità del mondo artistico, culturale, scientifico, economico che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone affette da ipertensione arteriosa polmonare, nonché al progresso dell'Associazione.
 - b) associati ORDINARI, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
- 7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
- 7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di associati

- 8.1. L'associazione presuppone l'esistenza, quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di volontariato.

Articolo 9) Diritto e obblighi degli associati



- 9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

- 10.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.
- 10.2 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
- 10.3 Il Consiglio Direttivo, che deve deliberare in ordine alla stessa Domanda entro dieci giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.
- 10.4 Se entro il primo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di dieci giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda nulla viene comunicato al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
- 10.5 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
- 10.6 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
- 10.7 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

- 11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
- 11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.
- 11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
- 11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

- 11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

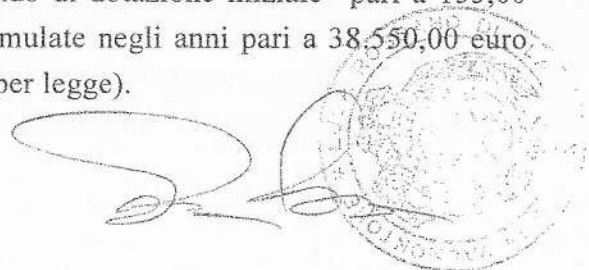
Articolo 12) Esclusione dell'Associato

- 12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
- 12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- 12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- 12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
- 12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:
- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
 - b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
 - c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.
- 12.6 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

- 13.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, e cioè dal "Fondo di dotazione iniziale" pari a 155,00 euro a cui si aggiungono le riserve patrimoniali accumulate negli anni pari a 38.550,00 euro (gli avanzi delle gestioni precedenti patrimonializzati per legge).



Articolo 14) Entrate

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33, CTS;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento, ad eccezione dei malati di ipertensione polmonare – esenti -, all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, ad eccezione dei malati di ipertensione polmonare – esenti -, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

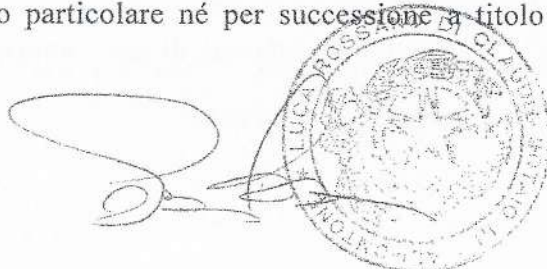
- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

- 16.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
- 16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
 - b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale..
- 16.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

- 17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
- 17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. cod. civ.

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario") nella persona del Vicepresidente.
- e) il Tesoriere nella persona del Presidente.
- f) il Comitato Esecutivo (qualora sia facoltativamente nominato in future assemblee ordinarie).
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente nominato in future assemblee ordinarie).
- h) il Revisore Legale qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente nominato in future assemblee ordinarie).
- i) Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori, tecnici, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica e di assistenza sanitaria, garantendo l'approccio interdisciplinare alla malattia ed alla ricerca. I componenti sono nominati dal Presidente e durano in carica sino alle dimissioni o revoca da parte del Presidente medesimo.

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

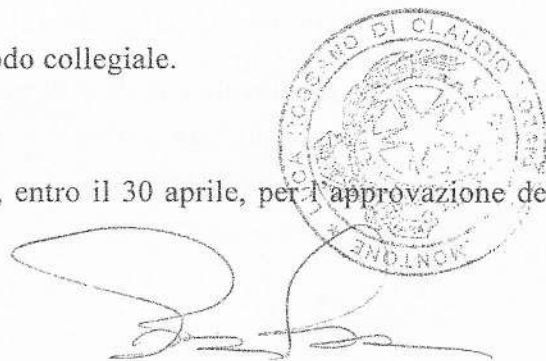
23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.



24.2 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 degli Associati o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Roma, ma potrà avere luogo in altre sedi deliberate dal Consiglio Direttivo.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica nonché pubblicazione sul sito internet contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione:

- a) è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente;

c) è pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza sul sito internet.

25.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno dieci giorni nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 10 deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole con la maggioranza degli Associati presenti in assemblea valida.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.



27.10L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

29.2 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli enti associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4 La persona nominata alla carica di Consigliere non deve essere consigliere di altre associazioni, non deve avere incarichi e/o conflitti di interesse con le attività e gli scopi dell'Associazione.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4 I Consiglieri sono rieleggibili solo per cinque ulteriori esercizi.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo



Stato Popolare

- 32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
- 32.2 La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 32.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
- 32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.
- 33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 100.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- 33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
- 33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
- 33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- a) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

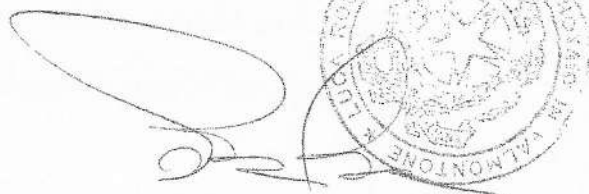
Articolo 35) Presidente e Vice Presidente

35.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
- d) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

35.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



- 35.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 36) Segretario

- 36.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 36.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
- 36.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 37) Tesoriere

- 37.1 Il Tesoriere:
- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
 - b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
 - c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

- 38.1 L'organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
- 38.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- 38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

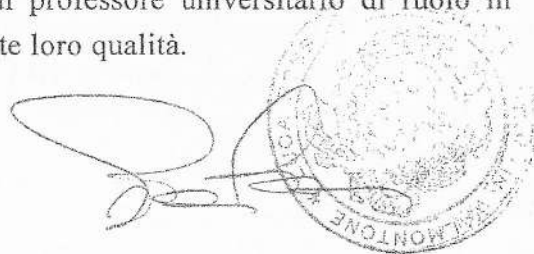
38.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo



40.1 L'Organo di Controllo dura in carica per 2 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per le eventuali ulteriori sopravvenute esigenze comunque non oltre due esercizi finanziari.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1 Ai componenti dell'Organo di Controllo sarà corrisposta, qualora non accettino l'incarico gratuitamente, una somma compatibile con il loro operato e con le parcelle di mercato, come verrà stabilito nell'atto di nomina.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

42.1 La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.



Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 45) Esercizi associativi

45.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri dell'Associazione

49.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

49.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro

dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

- 49.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Articolo 50) Devoluzione del patrimonio

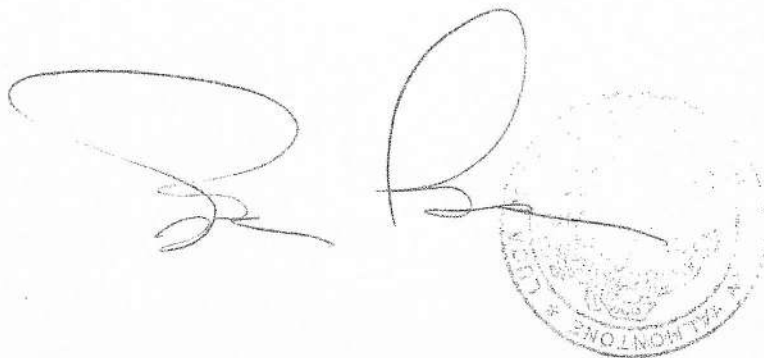
- 50.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Arbitrato

Articolo 51) Clausola compromissoria

- 51.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
- 51.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
- 51.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
- 51.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Lena Gopalan

The block contains two handwritten signatures. The first is a stylized signature, possibly 'R'. The second is a more complex signature, possibly 'R'. To the right of the second signature is a circular official stamp. The text in the stamp is partially legible and appears to be 'CAMERA ARBITRALE' and 'MILANO'.